



COMUNE DI FORMAZZA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

C.A.P. 28863

Indirizzo: Fraz. Ponte n. 4
C.F.: 00422780031

Tel. 0324/63017 Fax 0324/63277
e-mail: municipio@comune.formazza.vb.it
sito internet: www.comune.formazza.vb.it

ORDINANZA N. 1/2024

Oggetto: Limitazione circolazione su strada comunale Riale-Morasco.

IL SINDACO

Premesso che l'Autorità Comunale competente può disporre, in presenza di particolari eventi che incidono sulla collettività territoriale, ordinanze inerenti alla viabilità veicolare, anche a salvaguardia della pubblica incolumità;

Ritenuto opportuno, per obiettivi e ben valutati motivi di tutela ambientale nonché per le caratteristiche tecnico strutturali della strada, limitare la circolazione, nel tratto di strada in salita dal centro abitato di Riale alla strada del Morasco, dalle ore 10.30 alle ore 16.30 nei giorni 9-16-23-30 giugno, 7-14-21-28 luglio, 4-25 agosto, dal 10 al 18 agosto e 1-8-22-29 settembre 2024;

Preso atto, altresì, che non sussistono ad oggi ragioni ostative all'accoglimento della richiesta e che, pertanto, si rende necessario adottare opportuni provvedimenti in materia di circolazione stradale;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

Visto l'articolo 7, comma 1, lettera a) in riferimento all'art.6, comma 4, lettera b) del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 nonché il D.P.R. 16/12/1992 n.495;

ORDINA

di limitare la circolazione della strada comunale, nel tratto in salita dalla località Riale alla strada del Morasco, nei seguenti giorni ed orari:

dalle ore **10.30** alle ore **16.30** nei giorni: 9-16-23-30 giugno 2024
7-14-21-28 luglio 2024
4-25 agosto 2024
dal 11 al 18 agosto 2024
1-8-15-22-29 settembre 2024

Dà notizia della presente ordinanza mediante la posa in opera, almeno 48 ore prima della vigenza della presente ordinanza, della prescritta segnaletica di divieto di transito a cura dell'Ufficio Tecnico. I segnali di divieto di transito devono essere collocati almeno 48 ore

prima della loro vigenza e recanti il numero, la data ed il periodo di vigenza del presente provvedimento.

DISPONE

agli agenti di cui all'art.12 D.Lvo 30/04/92 n.285, Codice della Strada, di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;
all'Ufficio Tecnico – LL.PP – per la posa ed il mantenimento della prescritta segnaletica verticale;
all'ufficio messi comunali per la pubblicazione all'Albo Pretorio.
La presente ordinanza non si applica ai veicoli della Protezione Civile, della Croce Rossa, dei Vigili del Fuoco e di tutti quelli in possesso di autorizzazione rilasciata in deroga al presente divieto, su richiesta.

AVVISA

i trasgressori che questi saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

AVVERTE

- a) Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti, in entrambi i casi, dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente.
- b) Che contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.37 c.3 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285/92) e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR n.495/1992).
- c) La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la posa dei prescritti segnali stradali nonché mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa copia alla Stazione Carabinieri di Premia.

Formazza, 31 maggio 2024


IL SINDACO
(Papa Bruna/Piera)